

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI

AGGIORNAMENTI

Il Parlamento ha approvato la legge che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle **unioni civili tra persone dello stesso sesso**, la legge le considera "formazioni sociali" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all'Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio.

Mediante la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Cause impeditive alla valida costituzione di questa unione civile possono essere la presenza di un precedente vincolo matrimoniale, l'interdizione di una delle parti per infermità di mente, la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti, la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La presenza di una di queste cause impeditive determina la nullità dell'unione stessa.

Titolari dell'impugnazione sono, oltre ad una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il PM e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione stessa.

La legge prevede, inoltre, che nel caso sia costituita una nuova unione durante l'assenza di una parte, non è possibile impugnarla sin tanto che dura l'assenza.

La legge estende alle unioni civili la disciplina prevista dall'art. 122 del codice civile in merito alla possibilità di impugnare il matrimonio in caso di vizio del consenso, errore o violenza. Causa impeditiva all'impugnazione è la coabitazione di un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il timore o dopo la scoperta dell'errore.

Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri, che derivano dall'unione civile omosessuale, così come disciplinato dall'art. 143 del codice civile ovvero assumono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla coabitazione ad eccezione dell'obbligo di fedeltà.

Le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie capacità, a contribuire ai bisogni comuni; stabiliscono, inoltre, l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, in analogia con l'art. 144 del codice civile.

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso, in mancanza di una diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

Per quanto attiene alla disciplina della convenzione patrimoniale, ad essa si applicano le disposizioni del codice civile relative alla forma, alla modifica, alla simulazione, alla capacità dell'inabilitato (artt. 162-166 del codice civile). Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

In tema di regime patrimoniale si applicano le disposizioni del codice civile previste per il fondo patrimoniale (artt. 167 – 171), per la comunione legale (artt. 177 – 197), per la comunione convenzionale (artt. 210 -211), per la separazione dei beni (artt. 215-219) e per l'impresa familiare (art. 230 bis).

In caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti, il Giudice, su istanza della parte stessa, può applicare con decreto uno o più provvedimenti relativi al cd. ordine di protezione. Trattasi, in particolare, di provvedimenti che ordinano la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e ai luoghi di istruzione dei figli della coppia; il Giudice può altresì richiedere l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti, come può imporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati.

Per quanto riguarda la scelta dell'amministratore di sostegno, ove possibile, il Giudice Tutelare preferisce la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile la quale, al cessare della causa, può chiederne la revoca.

In analogia a quanto previsto dall'art. 1436 primo comma del codice civile, la violenza è causa di annullamento del contratto, anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

In caso di morte del prestatore di lavoro, deve essere corrisposta all'altra parte dell'unione l'indennità ex art. 2118 del Codice civile come anche l'indennità relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 Codice Civile).

Come è previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimane sospesa.

All'unione civile omosessuale si estende la disciplina relativa all'obbligo degli alimenti prevista dal codice civile, nonché quella relativa al matrimonio dello straniero, all'allontanamento dalla residenza familiare, alla costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni, alla trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La legge in esame prevede che, ad eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (l. n. 184/1983), le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla "parte" dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Sono estesi ai partner dell'unione civile le disposizioni del codice civile riguardanti i diritti successori; in particolare, le norme sull'indegnità, sui legittimari, sulle successioni legittime, le norme sulla collazione e quelle relative al patto di famiglia.

Lo scioglimento dell'unione civile può avvenire per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti; nelle ipotesi in cui può essere domandato il divorzio da uno dei coniugi (art. 3, n. 1 e n. 2 lett. a) c) d) e) legge n. 898/1970); a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti; in caso di volontà dei partner manifestata davanti all'Ufficiale di Stato civile; in quest'ultimo caso la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui è stata manifestata questa volontà. Qualora dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessare gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

La legge estende alle unioni civili l'obbligo dell'assegno di mantenimento a favore della parte che non ha mezzi adeguati; la possibilità di rivedere l'entità dell'assegno in caso sopraggiungano giustificati motivi; la possibilità di imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale e la sua responsabilità penale in caso si sottragga alla corresponsione dell'assegno; il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto.

Alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applica la negoziazione assistita e la procedura semplificata davanti al Sindaco in caso di separazione e scioglimento (artt. 6 e 12 l. 162/2014).

La legge prevede una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il vincolo giuridico derivante dall'unione civile è equiparato a quello derivante dal matrimonio.

Tra le cause di invalidità del matrimonio è previsto anche quella che prevede la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'altra parte del provvedimento è dedicata alla disciplina delle convivenze di fatto, sia di omosessuali che eterosessuali.

Per quanto attiene alla definizione di conviventi di fatto, questa riguarda due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sono estesi ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi, come un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, come previsto per i coniugi e familiari.

Il convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa oppure alla presenza di un testimone, il partner come rappresentante nelle scelte mediche, ovvero in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere oppure in caso di morte per donazione di organi e per le modalità delle esequie.

Sono riconosciuti ai conviventi alcuni diritti relativi all'abitazione ovvero in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto all'abitazione per due anni, che diventano tre in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni e comunque fino ad un massimo di cinque. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il convivente di fatto ha diritto di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto.

Il rapporto di convivenza è equiparato a quello di coniugio per quanto riguarda eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Per quanto riguarda l'impresa familiare, la legge riconosce al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Questo diritto non sussiste qualora tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il convivente di fatto è legittimato a proporre domanda di interdizione o inabilitazione e può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministratore di sostegno.

La convivenza di fatto è equiparata al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La legge prevede anche che i coniugi disciplinino i loro rapporti matrimoniali mediante un contratto di convivenza che deve avere una forma scritta, a pena di nullità, ed essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai fini dell'opponibilità a terzi, una copia dell'accordo deve essere trasmessa al comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe. Attraverso il contratto le parti potranno fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita

in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni; quest'ultima può essere modificata in ogni momento nel corso della convivenza.

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione ed è nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza, se una delle parti è minorenni o interdetta oppure è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Il contratto è nullo in presenza di rapporti di parentela, affinità o adozione o se manca un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte, di recesso unilaterale o per comune accordo tra le parti.

Il diritto del convivente a ricevere gli alimenti alla cessazione della convivenza di fatto deve essere affermato da un giudice qualora il convivente si trovi in stato di bisogno oppure non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La durata dell'obbligo alimentare è proporzionato alla durata della convivenza e, per quanto attiene la misura degli alimenti, si applica art. 483 del codice civile (che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli). La legge antepone l'obbligo alimentare dell'ex convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.